

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, afferma che:

- ha ricevuto dall'intermediario una richiesta di pagamento relativa alla posizione n. *689;

- in data 21/10/2025 ha inviato un reclamo, contestando la richiesta e chiedendo la trasmissione del contratto originario, dell'estratto conto cronologico, della prova dell'erogazione, della catena delle cessioni, della costituzione in mora e del conteggio analitico;
- l'intermediario ha trasmesso documentazione parziale e non idonea a comprovare la titolarità, l'ammontare e l'esigibilità del presunto credito;
- con successive comunicazioni del 28/11/2025 e del 12/12/2025, ha reiterato la richiesta ex art. 119 TUB;
- l'intermediario non ha fornito un riscontro completo.

Pertanto, chiede dichiararsi la violazione dell'art. 119 TUB con conseguente ordine all'intermediario di trasmissione di tutta la relativa documentazione bancaria e dichiarazione contestuale di inesigibilità del credito.

L'intermediario resistente, nel respingere l'avversa pretesa, sostiene che:

- il credito oggetto del ricorso trae origine da un contratto di finanziamento sottoscritto dal cliente in data 07/06/2005 con la società C*(originator);
- tale credito è stato oggetto di molteplici cessioni: dall'originator alla società I* e, successivamente, dalla società I* allo stesso;
- in data 08/07/2025 ha comunicato al cliente di essere divenuto titolare del credito e ha trasmesso allo stesso informativa preventiva circa la possibile segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, nella categoria "sofferenze";
- in data 21/10/2025 il cliente ha inviato una comunicazione con cui ha chiesto documentazione ex art. 119 TUB, ha contestato la propria legittimazione attiva e ha chiesto la sospensione di qualsivoglia segnalazione in Centrale dei Rischi;
- ha risposto in data 27/11/2025, precisando il percorso del credito controverso, legittimando il proprio operato in qualità di cessionario e producendo la documentazione a supporto della propria pretesa;
- in particolare, ha inviato al cliente il contratto di finanziamento, l'estratto conto certificato dalla società I*, la dichiarazione di avvenuta cessione e la lettera di costituzione in mora;
- la richiesta dell'estratto conto dettagliato rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 119 TUB e, pertanto, è limitata al solo decennio precedente alla richiesta;
- nel corso dei dieci anni antecedenti alla richiesta documentale, sulla base delle informazioni fornite dalla società I*, il cliente non ha effettuato alcun pagamento e, pertanto, non può essergli inviato alcun ulteriore documento, oltre all'estratto conto già trasmesso con la risposta al reclamo;
- non ha effettuato alcuna segnalazione in Centrale dei Rischi.

In sede di repliche il ricorrente ha precisato che:

- il limite decennale di cui all'art. 119 TUB riguarda la sola documentazione contabile, non quella contrattuale né quella essenziale alla verifica del credito;
- l'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto dall'intermediario non è certificato;
- l'intermediario non ha fornito prova della cessione e della sua legittimazione attiva;
- l'intermediario non ha provato l'intervenuta costituzione in mora.

Svolgendo ulteriori richieste quali l'accertamento riguardo la presunta mancata prova della legittimazione attiva ex art. 58 TUB oltre alla sospensione/astensione da ogni eventuale segnalazione SIC/CR.

Nelle controrepliche il resistente ha oltremodo dedotto che:

- produce l'estratto conto certificato dall'originator C*, da cui si evince che non vi sono state operazioni contabili dalla data di estinzione del prestito personale, ovvero dal 18/09/2013, in

quanto l'importo certificato è pari all'importo presente nell'estratto conto sottoscritto dalla società I (già consegnato al cliente con la risposta al reclamo);

- è divenuto titolare della posizione debitoria intestata al cliente in forza di una cessione *pro soluto* di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, II comma, TUB, per cui il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, adempimento pubblicitario che produce nei confronti dei debitori ceduti i medesimi effetti indicati dall'art. 1264 c.c.

DIRITTO

In via pregiudiziale questo Collegio rileva che in sede di repliche il ricorrente ha introdotto nuove domande rispetto al ricorso introduttivo.

Sul punto, benché l'intermediario non eccepisca alcunché, con riferimento alle nuove domande introdotte con le repliche, si fa presente che le Disposizioni ABF, in materia di repliche e controrepliche, prevedono che: *“Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale.”*

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, pertanto, in sede di repliche non è ammissibile una *mutatio libelli* ma esclusivamente una puntualizzazione delle domande già formulate con il ricorso, da cui consegue, nel caso di specie, l'inammissibilità delle domande svolte dal ricorrente in sede di replica. Al contempo, sempre in via preliminare, si osserva che il ricorrente chiede altresì che il Collegio voglia *“dichiarare l'inesigibilità del presunto credito sino all'adempimento degli obblighi documentali”*.

Con tale domanda sembrerebbe intendersi una richiesta volta alla sospensione dell'esazione del credito nelle more della consegna documentale oggetto del procedimento.

Così interpretata, la domanda del cliente parrebbe volta ad ottenere un *facere* infungibile e, come tale, è avulsa dalla competenza dell'ABF.

Precisato quanto sopra, nel merito si osserva che il ricorrente afferma di aver ricevuto dall'intermediario una richiesta di pagamento e di aver richiesto all'intermediario stesso, in data 21/10/2025, una serie di documenti (contratto; estratto conto cronologico; prova dell'erogazione; prova delle cessioni; costituzione in mora; conteggio analitico) affermando, tuttavia, di aver ricevuto solo parte della documentazione.

L'intermediario concorda sulla data della richiesta formulato dal cliente replicando che il credito origina da un contratto di finanziamento sottoscritto dal cliente in data 07/06/2005 con la società C* (originator), successivamente ceduto alla società I* e, in seguito, allo stesso e di aver trasmesso al cliente, in data 27/11/2025 la seguente documentazione:

1. il contratto di finanziamento;
2. l'estratto conto certificato dalla società I*;
3. la dichiarazione di avvenuta cessione;
4. la lettera di costituzione in mora.

Sul punto, il Collegio osserva come dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che il ricorrente, in data 21/10/2025, ha contestato la titolarità del credito in capo all'intermediario, ha chiesto la sospensione di ogni segnalazione in Centrale dei Rischi e la consegna di documentazione bancaria e che l'intermediario con la risposta del 27/11/2025, ripercorrendo le varie cessioni che hanno coinvolto il contratto ha allegando la documentazione richiesta.

Al pari si osserva che con il ricorso il cliente ha chiesto anche la *“prova dell'erogazione”* che non viene fornita dall'intermediario né nella fase del reclamo né con le controdeduzioni.

Su tale aspetto, tuttavia, si precisa che tale richiesta non è stata preceduta dal reclamo né peraltro rientrerebbe nel limite temporale dei 10 anni atteso che il prestito risale all'anno 2005.

Da ultimo, con le controrepliche, l'intermediario allega, per spirito di collaborazione, l'estratto conto dell'originator, società C*, lista movimenti al 05/07/2016, che riporta:

- in data 18/09/2013, l'estinzione del prestito personale del cliente;
- in data 05/07/2016 un totale di € 2.996,67, di cui € 1.717,87 a titolo di capitale e € 1.278,80 a titolo di interessi, pertanto la medesima cifra riportata nell'attestazione del 27/09/2024 della società I* (che ha acquistato il credito dall'originator C*).

Come noto, l'art. 119, co. IV TUB prevede che: *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni...”*.

Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 15404/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto *“L'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, T.U.B.”*.

Per pacifico orientamento dell'ABF, la richiesta di copia dei documenti contrattuali non rientra nell'alveo dell'art. 119 TUB ma, semmai, trattandosi di documentazione volta a regolamentare il rapporto bancario nel suo complesso, nell'ambito disciplinato dall'art. 117 TUB, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto ed irrilevanza, a questi fini, del diverso termine di cui all'art. 119 T.U.B. (in proposito, Collegio di Bologna, decisione n. 16516/2017; Collegio di Bari, decisione n. 6548/2018; Collegio di Roma, decisione n. 6137/2021); l'obbligo dell'intermediario si estende, ovviamente, anche ai documenti integrativi del contratto stesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE